

ANCORA SULLA *VEXATA QUAESTIO* DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001: UN NUOVO ASSENSO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO (TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE II PENALE, ORDINANZA, 29 GENNAIO 2021)

DOMENICO RUSSO, Avvocato, Presidente della Camera Penale di Benevento, Docente universitario, Presidente di OdV e di CdA, componente dell'Osservatorio D.lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere penali italiane

Si ritiene opportuno segnalare e sottoporre a disamina la recente ordinanza del 29 gennaio 2021 resa dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento instaurato avverso la società *Trans Adriatic Pipeline* ed i suoi vertici, imputati di reati ambientali, urbanistici e paesaggistici anche con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25 *undecies*, d.lgs. 231/2001; mediante il menzionato provvedimento si è nuovamente affrontata la tematica di primario rilievo afferente alla possibilità o meno di ammettere la costituzione della parte civile nel procedimento a carico degli enti collettivi. Il giudice di prime cure, contraddicendo l'orientamento prevalente in materia, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità unitamente alla dottrina maggioritaria e respingendo, per l'effetto, tutte le eccezioni difensive sollevate sul punto e le correlative richieste di esclusione, ha invece ritenuto di consentire l'ingresso nel predetto procedimento delle parti private danneggiate dalle accertande condotte delittuose, adducendo a sostegno di tale conclusione diversi ordini di motivazioni, già valorizzati in passato, ai medesimi fini, da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, pur minoritarie.

Premessa

Diverse sono le problematiche non ancora sopite nell'ambito del paradigma di responsabilità istituito in capo al soggetto collettivo mediante il d.lgs.231/2001; tra di esse riveste notevole rilievo – per i suoi evidenti risvolti al contempo teorici e pragmatici – la annosa questione afferente alla ammissibilità della costituzione della parte civile nei confronti dell'ente all'interno del procedimento promosso a suo carico ai fini dell'accertamento della responsabilità metaindividuale per illecito amministrativo da reato. Sebbene sul punto l'orientamento maggioritario sembrava, *prima facie*, essersi attestato in dottrina e in giurisprudenza su posizioni negative, volte ad

affermare la completa inammissibilità dell'ingresso del danneggiato da reato nel procedimento avente ad oggetto la responsabilità 231 dell'ente, sulla base di assunti cristallizzati, in particolar modo, mediante il pronunciamento reso dalla sez.VI della Cassazione nel 2011¹, nel corso dei 2 decenni di applicazione della suddetta normativa, si sono tuttavia registrate delle oscillazioni interpretative, orientate in senso opposto, all'interno della giurisprudenza di merito, sfociate recentissimamente nella diametralmente antitetica risposta affermativa data alla esaminanda *quaestio* dalla II sez. pen. del Tribunale di Lecce, mediante ordinanza del 29 gennaio 2021.

La vicenda processuale in cui si inserisce la suddetta pronuncia di merito riguarda il cd. processo TAP, instaurato avverso la società *Trans Adriatic Pipeline* ed un numero consistente dei suoi apicali, imputati di reati ambientali, urbanistici e paesaggistici anche con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25 *undecies*, d.lgs. 231/2001. In particolare, è stata occasionata dalle molteplici richieste di costituzione di parte civile prodotte da associazioni ambientaliste, enti locali territoriali e singoli cittadini, accompagnate da altrettante eccezioni difensive e richieste di esclusione, fondate in prevalenza sulla scorta delle statuizioni sancite in materia di diretta azionabilità della pretesa risarcitoria nel procedimento penale, che vede come protagonista il soggetto collettivo e lo statuto di responsabilità ad esso ascritto, dalla prevalente interpretazione fornita dalla giurisprudenza in termini avversativi. Del medesimo avviso si è peraltro mostrata la dottrina², condividendo la suddetta ricostruzione in modo alquanto trasversale e capillare, pur non essendo mancati al suo interno contributi di marca più o meno dissenziente e divergente, i quali, nell'esaminare sotto lo specifico profilo in *disputatio* il microcosmo normativo introdotto dal d.lgs. 231/2001, hanno palesato diversi dubbi e dilemmi interpretativi³ nel ricondurre a perfetta sistematicità quelle che, da una parte, risultano essere le imprescindibili esigenze di garanzia e certezza del diritto con quelle che, dall'altra, costituiscono le altrettanto ineludibili finalità repressive e (*speciali*) preventive inerenti alla cosiddetta criminalità d'impresa, situate alla fonte dello stesso intervento additivo e riformatore operato dal Legislatore del 2001, teso al superamento dell'inveterato principio «*societas delinquere non potest*».

¹ Cass. pen., sez. VI, sent. 2251/2011, Rv. 248791.

² PISTORELLI, *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 96; BRICCHETTI, *Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura*, in *Responsabilità e risarcimento*, 2008, 514; MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, II ed., 686; GALA, *Recenti orientamenti in tema di costituzione di parte civile dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2020, 2, 349.

³ SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?* in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2013, 4, 22; VIGNOLI, *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 3, 33; GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 4, 1335; ZANGHETTA, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte civile*, in *Guida dir.*, 2008, 25, 86; BALDUCCI, *Il processo a carico dell'ente: questioni problematiche ed incertezze applicative*, in STILE, MONGILLO, STILE (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013, 331 ss.

1. La prevalente interpretazione avversativa della diretta azionabilità ad opera del danneggiato dal reato della pretesa risarcitoria nel procedimento 231

Sono diversi i punti dell'articolato normativo 231 che esprimono in modo evidente la volontà legislativa di realizzare la suddetta finalità di contemperamento e bilanciamento di esigenze parimenti fondamentali, che, nella magmatica materia della reità societaria, ha necessariamente imposto uno sforzo di politica criminale di non poco momento, caratterizzato da un approccio etico tendenzialmente pragmatico – in ovvia considerazione, peraltro, della realtà del fenomeno empirico che si è inteso regolare – con conseguente adombramento delle più pure logiche astratte, probabilmente maggiormente congeniali alla legiferazione di per sé considerata.

Tuttavia, nonostante la chiara *voluntas legis* volta ad armonizzare il più possibile il sistema procedimentale 231 con i capisaldi dell'ordinamento giuridico ed *in primis* con il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione, risulta al contempo altrettanto lampante che non poche sono le difficoltà emerse – ed evidenziate dal dissidio interno palesato dalla giurisprudenza di merito, non (ancora) univoca su tale problematica – nel ricondurre a perfetta sistematicità e coerenza il tema della costituzione del danneggiato, ergo dell'ingresso della parte civile direttamente nel procedimento avente ad oggetto l'illecito amministrativo da reato imputato al soggetto collettivo. In effetti, la diretta azionabilità avverso quest'ultimo della pretesa risarcitoria innanzi al giudice penale, la cui cognizione è normativamente stabilita dall'art. 36, d.lgs. 231/2001⁴, costituisce un vero e proprio *punctum dolens* all'interno del discorrendo statuto normativo, su cui più Corti hanno avuto modo di esprimersi, seppur affrontando la tematica da angolazioni diverse.

In particolar modo, come anticipato, la indicata questione ermeneutica sembrava – quantomeno fino alla recentissima pronuncia del Tribunale di Lecce di cui a breve si dirà – essere stata definita in termini chiaramente ed irrevocabilmente negativi, dal Giudice nomofilattico. Invero, la VI sez. pen. di Cassazione, intervenendo nel 2011⁵ in una complessa vicenda giudiziaria involgente un cospicuo numero di persone fisiche e giuridiche, ha analizzato la complessa questione inerente la menzionata parte privata, giungendo, al termine della puntuale disamina delle obiezioni mosse sul punto, ad affermare la estraneità della parte civile dal cd. procedimento 231. Ad avviso del Giudice di legittimità, il punto 1° da cui muovere la riflessione volta a dipanare la evidenziata matassa interpretativa è costituito dalla constatazione che il tessuto normativo del d.lgs. 231/2001 è completamente carente di qualsiasi riferimento espresso alla parte civile.

Dunque, non risulta realmente dirimente in materia il rilievo concernente l'affermazione della natura amministrativa, penale o di *tertium genus* della responsabilità degli enti e delle persone giuridiche – pur effettivamente sancita, come ben noto, successivamente all'intervento giurisprudenziale suindicato, dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il cui insegnamento il sistema normativo introdotto

⁴ Art. 36, d.lgs. 231/2001, «Attribuzioni del giudice penale»:

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

⁵ Cass. pen., sez. VI, sent. 2251/2011, cit.

mediante il Decreto 231 realizza una sintesi dei tratti caratterizzanti ambo gli ordinamenti, penale ed amministrativo, delineando di conseguenza «un *tertium genus* di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza⁶»; esso potrebbe infatti esaurirsi in una questione puramente nominalistica, incapace di fornire una compiuta risposta al problema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento incardinato in capo al soggetto collettivo per l'accertamento dell'illecito amministrativo derivante da reato. Al contrario risulta fondamentale, secondo la Suprema Corte, analogamente a quanto rilevato da avveduta dottrina⁷, chiarire che il silenzio sistematicamente serbato dal Legislatore del 2001 su ogni aspetto eventualmente involgente la parte civile nell'edificando procedimento 231, lungi dal sostanziare una lacuna normativa, costituisce al contrario il sintomo più evidente della precisa volontà legislativa di operare, su tale specifico versante, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica, espungendo deliberatamente la suddetta parte in tutte quelle disposizioni⁸ che pure, in quanto terreno di contatto tra la disciplina speciale e quella generale statuita dal codice di rito, ben avrebbero potuto radicare la ammissibilità della costituzione della menzionata parte privata.

Dunque, tale omissione, considerata intenzionale già da risalenti pronunce giurisprudenziali⁹ di merito, non può essere ignorata nell'approccio alla tematica inerente il danneggiato dal reato, posto che, *ex adverso*, diverse norme dello speciale articolato introdotto nel 2001 paiono confermare e valorizzare la volontà di escludere l'indicato soggetto dal processo 231. L'interpretazione letterale delle norme disciplinanti quest'ultimo ne costituisce una chiara riprova: *in primis* sovvien l'art. 27, d.lgs. 231/2001, che stabilisce la responsabilità patrimoniale dell'ente con riferimento esclusivo, tuttavia, all'obbligazione gravante in capo al medesimo «per il pagamento della sanzione pecuniaria» ed omettendo, al contrario, qualsiasi riferimento al risarcimento del danno da reato; in senso conforme si esprime poi l'art. 54 del Decreto, che, nel regolare l'istituto del sequestro conservativo con specifico riferimento all'accertamento dell'illecito amministrativo imputato al soggetto metaindividuale, non ripropone pedissequamente le statuizioni poste dall'art. 316,

⁶ Cassazione, S.U. pen., 38343/2014, Rv. 261112.

⁷ In tal senso si è osservato che «il silenzio del legislatore su questo profilo processuale è talmente pesante da palesarsi quale manifesta volontà di esclusione della pretesa civile» – così SANDRELLI, *Procedimento penale a carico degli enti e costituzione di parte civile*, in *Giurisprudenza di merito*, 2009, 11, 2818 ss.

⁸ Il riferimento è alle disposizioni contenute nel capo 3, d.lgs. 231/2001 dedicato ai soggetti del procedimento in capo agli enti e alle società, alle disposizioni disciplinanti le indagini preliminari e l'udienza preliminare, i procedimenti speciali, le impugnazioni nonché la sentenza, trattandosi di istituti che, al contrario, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale recano importanti statuizioni circa la persona offesa e la parte civile; sul punto nella dottrina si è rilevato che tali omissioni costituiscono «una inequivocabile indicazione circa la precisa volontà del legislatore di non far partecipare la parte civile nel procedimento nei confronti dell'ente» – così SANTORIELLO, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, 6, 1386 ss.

⁹ Trib. Torino, ord. 26 settembre 2008: «[...] gli elementi di matrice penalistica presenti nella disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, pur numerosi (la competenza del P.M. e del giudice penale per le indagini ed il giudizio; il rispetto doveroso delle garanzie del procedimento penale per l'accertamento della responsabilità e l'applicazione delle sanzioni; i principi generali di legalità, di efficacia della legge nel tempo, di colpevolezza) non offrono argomenti decisivi nel senso della ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente chiamato a rispondere di un illecito ex d.lgs. citato. In primo luogo, infatti, non mancano differenze di disciplina tra istituti analoghi. In secondo luogo, appare insuperabile la considerazione che spinge nella opposta direzione, del fatto che nessun richiamo all'istituto della parte civile sia presente nel testo legislativo, che contiene, espliciti riferimenti ad altri istituti processual-penalistici, oltre che una articolata disciplina di situazioni tutte riconducibili all'eventualità che l'illecito dell'ente abbia cagionato un danno patrimoniale a terzi. E, infine, decisivo, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia consapevolmente optato per l'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente chiamato a rispondere di un illecito ex d.lgs. 231/2001, pare il disposto dell'art. 54 di quest'ultimo [...]».

commi 2 e 3 c.p.p. che, con riguardo all'omologa misura processuale, prevedono la facoltà anche della parte civile di richiedere il sequestro conservativo atto a garantire le obbligazioni civili derivanti dal reato, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che queste manchino o possano disperdersi, affermando inoltre che al suddetto soggetto giova anche la cautela reale accolta su richiesta del pubblico ministero. Dalla elisione del contenuto delle menzionate norme deriva che il legislatore, con riferimento alla parte lesa, «ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile¹⁰».

È quindi la stessa struttura e formulazione letterale del Decreto 231 a rendere manifesta l'impossibilità di attingere ad una diversa interpretazione volta ed applicare – in via estensiva o analogica, a seconda del diverso presupposto prescelto a giustificazione di tale trasposizione ermeneutica – le disposizioni di rito sulla costituzione della parte civile, non sussistendo alcuna lacuna normativa bisognosa di essere colmata mediante tale intervento ermeneutico di tipo additivo, bensì una vera e propria scelta normativa. Diversamente, il Legislatore, nel rispetto del «principio di stretta legalità», avrebbe dovuto ampliare espressamente la competenza del giudice penale, ricomprendendovi l'azione civile esercitata avverso l'ente, non essendo possibile sopperire a tale inerzia mediante l'applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., fondanti l'obbligo del risarcimento del danno e la legittimazione ad esperire la relativa azione all'interno del processo penale, deviando di conseguenza dalla sua sede naturale¹¹, per il tramite della clausola generale di cui all'art. 34, d.lgs. 231/2001¹².

Invero, le predette norme codicistiche fanno inequivocabilmente riferimento al pregiudizio direttamente discendente da un fatto costituente reato, tipizzato, cioè, da una apposita previsione legislativa, e dunque ad un sintagma normativo altro e diverso rispetto all'illecito imputato al soggetto collettivo. Quest'ultimo, infatti, non risponde sulla base degli ordinari criteri penalistici di una fattispecie criminosa, bensì, sulla scorta di un complesso ed articolato meccanismo ascrittivo della responsabilità, di una diversa e composita forma di illecito, il cui presupposto – fondamentale ma al contempo non esaustivo – è appunto costituito dal reato posto in essere dalla persona fisica. In ottemperanza al principio di tassatività vigente in materia penale è necessario che l'attività interpretativa tenga in debito conto il *discrimen* così tracciato dal Legislatore tra la responsabilità penale – della persona fisica – e la responsabilità amministrativa da reato – della persona giuridica – poiché la condotta criminosa posta in essere da un soggetto riferibile all'ente e alla sua compagine organizzativa, in quanto apicale o sottoposto all'altrui direzione, non esaurisce il fenomeno illecito di cui al d.lgs. 231/2001, ma lo fonda, essendo però al contempo necessari ulteriori

¹⁰ Cassazione, sez. VI pen., sent. 2251/2011, cit.

¹¹ *Ex multis*: Trib. Milano, ord. 25 gennaio 2005, in *Giust. pen.*, 2005, 6, III, 374 ss. con nota di ANDÒ, *Sulla legittimità di costituzione di parte civile di persone giuridiche investite di responsabilità amministrativa*; Trib. Milano, ord. 19 dicembre 2005, in *Giust. pen.*, 2006, 2, II, 119 ss, con nota di ANDÒ, *Sull'esercizio dell'azione civile in sede penale nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi*; Trib. Milano, ord. 3 marzo 2005; Trib. Milano, ord. 24 gennaio 2007; Trib. Milano, ord. 18 gennaio 2008; Trib. Milano, ord. 18 aprile 2008; Trib. Milano, ord. 10 giugno 2008; Trib. Milano, ord. 26 gennaio 2009; Trib. Torino, ord. 2 ottobre 2008; Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2009; Trib. Torino, ord. 23 luglio 2008; Trib. Trani, ord. 11 settembre 2018; Cassazione, sez. IV pen., sent. 3786/2014.

¹² Art. 34, d.lgs. 231/2001, «Disposizioni processuali applicabili»:

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del c.p.p. e del d.l. 271/1989.

presupposti, afferenti alla qualifica soggettiva della persona fisica agente ed alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio conseguiti dall'ente a seguito della suddetta condotta: «solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito amministrativo¹³». Il diretto precipitato della esaminata costruzione normativa è rappresentato allora dalla autonomia della responsabilità istituita in capo al soggetto metaindividuale dal Decreto 231, ragion per cui, secondo l'insegnamento della VI sez. nella pronuncia 2251/2011, «se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione dell'art. 185 c.p. e dell'art. 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al 'reato' in senso tecnico. [...] In sostanza, l'impossibilità di procedere all'applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell'illecito amministrativo».

Non risultano, poi, realmente convincenti in senso opposto gli assunti che, essendo volti a superare l'interpretazione strettamente aderente al testo normativo per consentire la costituzione in discorso, valorizzano l'inquadramento dell'illecito 231 come fatto comunque produttivo di danni risarcibili sulla scorta dell'art. 2043 c.c., qualificando la conseguente responsabilità come responsabilità per fatto proprio. Invero, come rilevato all'unisono da diversi contributi resi dalle corti di merito e da scritti dottrinali – al cui interno si è osservato in tal senso che «l'art. 74 c.p.p., in via eccezionale rispetto al generale principio di autonomia delle giurisdizioni, ammette l'esercizio in sede penale dell'azione civile in quanto dipenda dal reato, che costituisce l'oggetto principale della cognizione e decisione del giudice penale¹⁴» – l'inserimento dell'azione risarcitoria all'interno del processo penale non è espressione di un principio generale vigente nell'ordinamento giuridico italiano, improntato, al contrario, al cd. *favor separationis*, ma costituisce una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale, intanto espressamente consentita dal Legislatore, in quanto chiaramente circoscritta al risarcimento del danno originato non da un qualunque fatto illecito, ma esclusivamente dal reato espressamente contemplato in quanto tale. Ne discende che, diversamente, sarebbe stata necessaria una espressa previsione normativa al fine di ampliare la cognizione del giudice penale dinanzi al quale risulta incardinato il procedimento avverso il soggetto collettivo, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. 231/2001, alla domanda

¹³ Cassazione, sez. VI pen., sent. 2251/2011, cit.

¹⁴ TESORIERO, *Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lgs. 231/2001*, in *Cass. pen.*, 2008, 10, 3865 ss.; in senso conforme: PIZZOTTI, *La responsabilità civile dell'ente per la violazione del d.lgs. 8 giugno 2001, 231, in Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 9, 1907 ss.; VARRASO, *L'ostinato silenzio del d.lgs. 231/2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo perché*, in *Cass. pen.*, 2011, 7-8, 2545 ss.; BRICCHETTI, *Inammissibile la costituzione di parte civile nei processi sulla responsabilità delle società. La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito imidoneo per il risarcimento*, in *Guida al diritto*, 2011, 9, 58 ss.; TROYER, *La controversa questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ex d.lgs. 231/2001. Un problema reale?* in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2008, 4, 765 ss.; IERO, *Non è ragionevole ammettere la parte civile nel processo agli enti*, in *Processo penale e Giustizia*, 2011, 3, 85 ss.; ARIOLLI, *Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente*, in *La Giustizia Penale*, 2011, 5, III, 257 ss.; Trib. Milano, ord. 19 dicembre 2005; Trib. Milano, ord. 18 aprile 2008.

risarcitoria proposta dalla parte privata che lamenti un danno direttamente derivato dall'illecito in accertamento.

L'orientamento maggioritario in discorso ritiene poi di giungere ad una conclusione fondamentale, adducendo una ragione sostanziale a sostegno e conforto della ponderata scelta legislativa tradottasi nella espunzione della parte civile dal procedimento atto a verificare la responsabilità del soggetto collettivo: gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. obbligano l'autore della condotta criminosa a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal fatto di reato. Dunque, poiché l'ente, pur nel paradigma di responsabilità da illecito introdotto dallo statuto 231, non si identifica con colui il quale ha commesso la fattispecie di reato presupposto, nel processo a suo carico non può essere azionata direttamente l'indicata pretesa risarcitoria, non essendo ravvisabile alcun danno causalmente riconducibile in via diretta ed immediata alla composita figura dell'illecito amministrativo, ma solo ed esclusivamente al fatto di reato; né, d'altra parte, la sovrapposizione delle conseguenze dannose potrebbe giovare in tal senso, avendo il Legislatore ribadito l'autonomia dell'illecito addebitato al soggetto collettivo, «dovendo distinguersi la sua responsabilità da quella della persona fisica e riconoscendo che l'eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui risponde l'ente. [...] Se non è ipotizzabile l'esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell'illecito amministrativo allora 'l'ostinato silenzio' del Legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l'esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico dell'ente¹⁵». La persona giuridica ben potrà essere citata dalla parte lesa costituita, all'interno del processo penale a carico della persona fisica autrice del reato presupposto, nelle vesti di responsabile civile per fatto altrui, sulla scorta della disciplina recata dagli artt. 83 c.p.p. e 2049 c.c. Invece, l'azione civile risarcitoria per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. potrà essere esercitata nei confronti del soggetto metaindividuale nella sua sede naturale, *ergo* dinanzi al giudice civile, nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo abbia prodotto ulteriori conseguenze dannose, diverse da quelle direttamente e causalmente riferibili al fatto criminoso della persona fisica¹⁶.

Ed ancora, l'analizzando orientamento maggioritario non ritiene degno di particolare pregio dimostrativo della ammissibilità della costituzione della parte civile neanche l'importante valore attribuito dal Legislatore del 2001, nello specifico mediante gli articoli 12 e 17, alle condotte riparatorie effettuate dall'ente a dimostrazione di una sorta di 'ravvedimento operoso'. Le suddette norme disciplinano le ipotesi di attenuazione della sanzione pecuniaria e di esclusione delle sanzioni interdittive al ricorrere di determinate condizioni, tra cui assume un peso preminente il contegno respiscente posto in essere dal soggetto collettivo, il quale, tra l'altro,

¹⁵ Cassazione, sez. VI pen., sent. 2251/2011, cit.

¹⁶ In tal senso il Giudice di Legittimità ritiene di aderire all'opzione ermeneutica illustrata da autorevole dottrina, secondo la quale «i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria» – così BRICCHETTI, *Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura*, in *Responsabilità e risarcimento*, cit., 14. Nei medesimi termini: GIARDA, *Azione civile di risarcimento e responsabilità «punitiva» degli enti*, in *Corr. mer.*, 2005, 583 ss.; DINACCI, *Le questioni risarcitorie nel processo agli enti tra autonomia di disciplina e necessità di integrazione*, in *Diritto penale e processo*, 2011, 7, 881 ss.; MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Diritto penale e processo*, 2011, 4, 437 ss.; VARRASO, *L'«ostinato silenzio» del d.lgs. 231/2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo perché*, cit., 2551 ss.; SANTORIELLO, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti*, cit., 1388 ss.

deve aver risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero deve comunque essersi efficacemente adoperato in tal senso. Sebbene risulti evidente, nelle intenzioni di politica criminale all'origine del descritto sistema di riduzione sanzionatoria, la auspicabilità delle suddette riparazioni ad opera dell'ente, è al contempo innegabile che l'oggetto delle indicate condotte risarcitorie e reintegrative è costituito dal danno causato – giova ribadirlo – dal reato della persona fisica, non dall'illecito amministrativo della persona giuridica; ciò significa che il carattere premiale attribuitovi non intende fondare la diretta azionabilità della pretesa risarcitoria nel procedimento 231, bensì fornire all'ente una diversa via d'uscita e salvaguardia, nella chiara opzione sposata dal Legislatore a favore del soddisfacimento del soggetto passivo danneggiato dalla reità d'impresa unitamente, d'altra parte, all'alleggerimento della risposta punitiva opposta dallo Stato in termini coercitivo-repressivi. In tal modo, si consente il raggiungimento di un equilibrio economico¹⁷, accompagnato dal ripristino della legalità nelle dinamiche operative di un soggetto le cui proporzioni organizzative hanno di necessità determinato l'adozione di approcci sistematico-risolutori non totalmente coincidenti con quelli ordinariamente vigenti nel contesto del procedimento penale a carico della persona fisica, in particolar modo per ciò che concerne la tematica del terzo danneggiato.

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che il regime derogatorio alla ordinaria disciplina processual-penalistica, adottato dal Legislatore mediante l'espunzione della parte civile dal d.lgs. 231/2001 e la conseguente esclusione di tale soggetto dal processo a carico dell'ente, non risulta foriero di contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24, Costituzione, in quanto sorretto da ampia giustificazione per la «diversa reg Giudicanda oggetto di accertamento, cioè l'illecito amministrativo, rispetto all'oggetto del procedimento ordinario: inoltre, nella specie trova piena applicazione l'art. 75 c.p.p., che consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale¹⁸». In termini collimanti la dottrina¹⁹ ha posto in luce come non possano fungere da adeguato strumento per il cui tramite consentire la costituzione della parte civile le clausole di rinvio alle disposizioni del codice di rito nonché alla disciplina concernente l'imputato, statuite all'interno degli articoli 34 e 35, d.lgs. 231/2001. In tal senso si è puntualmente osservato che «non è ammissibile la trasposizione tout court di una intera disciplina senza neppure un mero richiamo²⁰»; in effetti, le suddette previsioni legislative, pur consentendo l'estensione dello statuto processual-penalistico ordinariamente vigente alle scadenze applicative della responsabilità da reato degli enti, presuppongono un necessario giudizio di compatibilità della normativa generale con quella speciale, non potendo la prima trovare applicazione, in via interpretativa, nel contesto della seconda, a causa della ontologica incompatibilità legislativamente stabilita, seppur mediante omissioni ed esclusioni, con riferimento alla disciplina della costituzione di parte civile per le ragioni precedentemente indicate.

¹⁷ Nei medesimi termini Trib. Milano, ord. 3 marzo 2005: «il giudice valuta gli artt. 12 e 17 del decreto in esame come norme volte a incentivare condotte riparatorie ma non indicative della legittimazione passiva dell'ente rispetto all'esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte del danneggiato».

¹⁸ Cassazione, sez. VI pen., sent. 2251/2011, cit.

¹⁹ GALA, *Recenti orientamenti in tema di costituzione di parte civile dell'ente*, cit., 359;

²⁰ CATTADORI, *La responsabilità amministrativa (rectius penale) delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001): La vexata quaestio sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato*, in *Rivista penale*, 2009, 12,1347 ss.

2. La divergente *opinio* nuovamente manifestata dalla giurisprudenza di merito: Tribunale di Lecce, Sez. II pen., ordinanza 29 gennaio 2021

Ponendosi in netto contrasto con l'orientamento maggioritario precedentemente illustrato, la giurisprudenza di merito si è di recente espressa in termini totalmente favorevoli all'ingresso della parte lesa nel procedimento a carico del soggetto collettivo volto ad accertare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. Come anticipatosi, il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, mediante ordinanza del 29 gennaio 2021 pronunciata nell'ambito del corposo «processo TAP» e tornando su posizioni assunte in passato da minoritarie pronunce discordanti dalla ricostruzione ermeneutica operata dalla Suprema Corte di legittimità, ha ammesso la costituzione di diverse parti civili nei confronti della società *Trans Adriatic Pipeline*, imputata di illecito amministrativo derivante da reato.

La premessa fondante l'analisi condotta dal Giudice di prime cure circa l'annosa questione della compatibilità effettivamente sussistente tra lo statuto normativo codicistico posto ad appannaggio della parte privata danneggiata e lo speciale paradigma repressivo introdotto dal Legislatore nel 2001 concerne l'inquadramento della conseguente responsabilità delle persone giuridiche in un *tertium genus*, situato a cavallo tra il regime amministrativo e quello penale – in termini analoghi, quindi, alla prevalente ricostruzione adottata in materia di natura della discorrenda rimproverabilità metaindividuale, consacrata dalla menzionata sent. 38343, Sezioni Unite del 2014.

Tuttavia, contrariamente all'orientamento di legittimità suesposto, la recente pronuncia del Tribunale leccese, lungi dall'attribuire rilievo assorbente e significativo al silenzio opposto dal Legislatore in fatto di parte civile, adduce diversi ordini di argomenti a sostegno della possibilità che nel caso concreto si determini un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente, il quale, sulla scorta dell'art. 185 c.p. come richiamato dall'art. 74 c.p.p., implichi la conseguente tutela ordinariamente disposta dinnanzi al giudice penale. Soccorrono in tal senso le norme di rinvio recate dagli artt. 34 e 35, d.lgs. 231/2001, mediante cui si è stabilita l'estensione al procedimento avverso il soggetto collettivo delle norme di procedura penale nonché della disciplina riguardante l'imputato, in quanto compatibili; le ragioni di tale compatibilità, secondo la delucidazione offerta nella parte motiva dell'esaminando verdetto, sono scandite da un argomento di tipo letterale, storico-interpretativo ed infine di matrice sistematica.

In primo luogo, il Giudice di prime cure rileva che vi sono più disposizioni del Decreto 231 che divergono dalle statuizioni del codice di rito, ragion per cui, qualora il Legislatore avesse voluto risolversi nel medesimo senso con riferimento alla costituzione della parte civile, lo avrebbe inequivocabilmente affermato in via diretta ed immediata; eppure, non è dato riscontrare alcun cenno di tale intendimento, poiché «nessuna norma del decreto vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente». Invero, costituiscono un lampante esempio di tale *modus operandi* le norme introdotte dagli artt. 57 e 58 del suddetto decreto, disciplinanti rispettivamente, la prima, l'informazione di garanzia da inviare all'ente, la cui disciplina integra le statuizioni vigenti nel processo penale a carico della persona fisica, e, la seconda, il procedimento semplificato di archiviazione della contestazione mossa alle società. Lo stesso dicasi per il dettato normativo introdotto dal d.lgs. 231/2001 circa la disciplina dei procedimenti speciali, di cui agli artt. 62, 63 e 64, che, nel regolare il giudizio abbreviato nonché il procedimento di applicazione della

sanzione su richiesta e per decreto, si discosta in più punti dalle previsioni codicistiche inerenti ai predetti riti; ed ancora, mostrano peculiarità e caratteristiche autonome, che non consentono, di conseguenza, la perfetta sovrapponibilità con le omologhe misure esperibili nei confronti del reo-persona fisica, gli istituti cautelari del sequestro preventivo e conservativo, ai sensi degli artt. 53 e 54, d.lgs. sulla responsabilità da illecito degli enti. Ad avviso del Tribunale quest'ultima norma non sarebbe ostativa alla partecipazione al giudizio della parte civile, come ritiene invece, sulla scorta delle ragioni su illustrate, l'orientamento maggioritario, non riproponendo pedissequamente le disposizioni recate circa la cautela reale conservativa dai commi secondo e terzo dell'art. 316 c.p.p., strettamente riguardanti la menzionata parte privata; infatti, la disciplina speciale di cui all'art. 54 non deve essere intesa in quanto deroga introdotta dal Legislatore del 2001 alla disciplina di rito del sequestro conservativo, bensì come integrazione di quest'ultima, accedendo all'impostazione interpretativa già adottata in precedenti pronunce di merito²¹. Di talché, non vi sarebbe alcun ostacolo a ritenere implicitamente recepite nel tessuto sistematico dell'articolato 231 e, dunque, applicabili in capo all'ente destinatario della indicata misura cautelare reale, le suddette previsioni codicistiche che affermano la esperibilità su richiesta della parte civile del sequestro conservativo al fine di garantire le obbligazioni civili, potendo essa comunque giovare degli effetti prodotti da tale istituto qualora disposto su impulso del pubblico ministero.

In secondo luogo, l'argomento storico-interpretativo addotto a favore della rilevata ammissibilità è edificato dal Giudicante sul contenuto della Relazione Ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 231/2001, che nell'illustrare gli inediti contenuti introdotti mediante la novella normativa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, nulla afferma circa la pretesa impossibilità di accogliere la parte civile nel procedimento di accertamento della responsabilità superindividuale da reato, estendendo, di conseguenza la cognizione del giudice penale, competente sulla scorta dell'art. 36 del suddetto Decreto, alla pretesa risarcitoria dedotta dal danneggiato.

Il terzo argomento evocato, poi, dalla pronuncia in discorso fa leva sul seguente rilievo, di matrice sistematica: «non si rinviene alcun ostacolo a tale interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell'illecito amministrativo». Secondo tale indirizzo esegetico, a monte della problematica questione processuale, si pone una condotta criminosa posta in essere da un soggetto-persona fisica, inserito, con qualifica formale e/o sostanziale, nella compagine organizzativa di un altro soggetto-persona giuridica, per il raggiungimento dell'interesse o del vantaggio ad esso favorevole; ne discende allora che il suindicato contegno – pur materialmente perpetrato dal singolo individuo – assume i caratteri di un fatto qualificabile come «proprio anche della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica» intercorrente tra le due entità soggettive. D'altra parte, a riprova di tale collegamento diretto, lo statuto normativo 231 ha introdotto, mediante l'art. 5 del Decreto citato, dei precisi criteri ascrittivi di tipo oggettivo in forza dei quali è possibile addebitare l'illecito derivante dalla fattispecie di reato all'ente, qualora

²¹ Corte d'Assise Taranto, ord. 4 ottobre 2016; analogamente Trib. Trani, ord. 7 maggio 2019: «deve ritenersi che l'art. 54 è norma integratrice della disciplina codicistica del sequestro conservativo, senza derogare alla disciplina del codice di rito ed in particolare alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 316 c.p.p., che concernono le garanzie delle obbligazioni civili, implicitamente recepite nel d.lgs. 231 cit.»; Trib. Milano, ord. 16 settembre 2010; Trib. Milano, ord. 5 febbraio 2008; Trib. Torino, ord. 26 giugno 2006; Trib. Torino, ord. 26 gennaio 2006.

quest'ultima sia stata perpetrata dal soggetto agente in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio metaindividuale²². Proprio la cosiddetta colpa di organizzazione – identificata dalla Corte di merito in un «deficit di organizzazione e di controllo rispetto ad un 'modello di diligenza esigibile' ex artt. 6 e 7, d.lgs.231/2001» – occasionando e rendendo possibile la commissione del reato da parte del soggetto inserito nell'organigramma collettivo, fonda il rimprovero mosso alla società, determinando la conseguente classificazione della fattispecie criminosa come fatto proprio dell'ente. Il corollario immediatamente derivante da tale impostazione è rappresentato, ad avviso della riferita Corte di merito, dalla diretta configurabilità in capo al soggetto collettivo di un danno risarcibile, del quale, di conseguenza, la persona giuridica risponde in quanto «fatto proprio». Proseguendo in tale iter analitico, si ritiene allora, sulla scorta del meccanismo inclusivo dell'azione risarcitoria civile in sede penale delineato dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., applicabili nel procedimento 231 pur in assenza di un espresso richiamo in tal senso, che non si frapponga alcun ostacolo alla ammissione della parte civile nel procedimento intentato dinanzi al giudice penale, competente ai sensi dell'art. 36, d.lgs. 231/2001, per l'accertamento della responsabilità da illecito dell'ente, derivante dal reato causativo del danno per la cui soddisfazione si agisce.

Ad ulteriore conferma della suesposta ricostruzione ed al fine precipuo di intendere il paradigma di responsabilità istituito dal Decreto 231 «nel senso di ravvisare un modello sanzionatorio compatibile con il riconoscimento di un danno derivante dall'illecito», il Giudice di merito ritiene di valorizzare le medesime norme di cui agli articoli 12, 17 e 19, le quali invece, ad avviso della Cassazione – come ampiamente rilevatosi in precedenza – a ben considerare non costituiscono indicatori in grado di apportare un reale contenuto decisivo alla tesi ammissiva della costituzione della parte lesa nei confronti dell'ente.

Nello specifico, l'esaminanda pronuncia accede in tal senso all'opzione ermeneutica atta a mettere in luce la «ratio sottostante al sistema del d.lgs. 231/2001²³», che sollecita direttamente l'adozione di condotte virtuose da parte dell'ente per il conseguimento di importanti effetti premiali, nonché «la significativa pregnanza dell'integrale risarcimento del danno e della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», qualora posti in essere in un momento dell'iter procedimentale instaurato in capo al soggetto collettivo precedente l'apertura del dibattimento. In coerenza con le suesposte premesse, il Tribunale di Lecce ha quindi evidenziato che l'art. 12, nel disciplinare i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, fa testualmente riferimento al caso in cui «il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità», ovvero l'ente abbia «risarcito integralmente il danno» o abbia comunque adottato idonee condotte riparatorie. La medesima dicitura letterale è stata poi significativamente adoperata dal Legislatore nell'art. 17, nella predisposizione della disciplina relativa alla inapplicabilità

²² Cassazione, Sezioni Unite penali, sent. 38343/2014, Rv 26115: «in tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5, d.lgs. 231/2001 all'interesse o al vantaggio», devono essere riferiti alla condotta e non all'evento».

²³ Trib. Milano, ord. 16 settembre 2010; in senso analogo: Trib. Torino, ord. 26 giugno 2006; Trib. Milano, ord. 5 febbraio 2008; in dottrina: VIGNOLI, *Ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ex d.lgs. 231/2001*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 2010, 4, 132 ss.; GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 davanti al giudice penale*, cit., 1333 ss.; BALDUCCI, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente "imputato": una questione ancora aperta*, in *Cassazione penale*, 2010, 2, 773 ss.

delle sanzioni interdittive a seguito della riparazione delle conseguenze del reato ad opera del soggetto collettivo. Inoltre, la previsione posta in materia di confisca dal seguente art. 19 del Decreto menzionato sembra mostrare un peso ermeneutico particolarmente ragguardevole a conferma dell'orientamento propugnato, poiché richiama espressamente la parte del prezzo o del profitto del reato che può essere restituita al soggetto danneggiato, ragion per cui «consente di esercitare l'azione civile per l'accertamento della sussistenza di tale diritto e la determinazione del *quantum*²⁴».

3. Il riferimento alle pronunce costituzionali e sovranazionali e le ulteriori statuizioni in materia di parte civile

La disamina svolta all'interno della evidenziata ordinanza emanata dal Tribunale di Lecce prende poi in considerazione quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte Costituzionale in materia di costituzione di parte civile nel procedimento di accertamento dell'inedito illecito introdotto mediante il d.lgs. 231/2001. Tuttavia, neanche tali statuizioni risultano confutare la tesi che afferma la compatibilità del suddetto istituto con la responsabilità da reato presupposto degli enti.

In effetti, la sent. C-79/11 del 12 luglio 2012 emanata dalla Corte di Giustizia si è espressa in merito alla questione pregiudiziale, sollevata dal G.i.p. presso il Tribunale di Firenze²⁵, al fine di intendere se la normativa recata in tema di responsabilità amministrativa degli enti dal Decreto 231 risulti conforme alle disposizioni comunitarie disciplinanti la tutela della vittima dei reati nel processo penale, con specifico riferimento alle norme di cui alla Decisione Quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, concernente la posizione della vittima nel procedimento penale, ed alla Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, in materia di indennizzo delle vittime di reato, pur non avendo previsto il Legislatore nazionale in maniera esplicita e diretta «la possibilità che gli stessi(enti) siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale»²⁶. Secondo il Tribunale di Lecce, l'interpretazione del dettato comunitario resa dalla II sez. della Corte europea, in particolar modo con riferimento all'art. 9, paragrafo 1²⁷, Decisione Quadro

²⁴ Art. 19, d.lgs.231/2001, «Confisca»:

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

²⁵ G.i.p. Tribunale di Firenze, ordinanza, 9 febbraio 2011.

²⁶ La questione pregiudiziale sottoposta, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riguardato l'esatta interpretazione «degli artt. 2, 3, e 8 della Decisione Europea 220/2001 e , più in generale, di tutte le Decisioni Europee che concernono la posizione della persona offesa, in particolare sulle disposizioni della Decisione/Quadro 2001/220/Gai del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché sulle disposizioni della Direttiva Comunitaria 2004/80/CE, Consiglio del 29 aprile 2004, sotto il peculiare aspetto del diritto al risarcimento dei danni che deve essere garantito alle vittime del reato in relazione alla responsabilità nel procedimento penale delle persone giuridiche, secondo le disposizioni interne al Diritto Italiano di cui al d.lgs. 231/2001».

²⁷ Art. 9, Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), rubricato «Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale»:

1.Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
2.Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, sarebbe del tutto scevra di effetti sulla ritenuta ammissibilità della costituzione della parte privata che abbia riportato un danno a seguito del reato presupposto. Difatti, se è vero che la Corte di Giustizia ha affermato che le indicazioni normative impartite in materia dal Legislatore comunitario non ostacolano la sussistenza di un sistema di responsabilità plurisoggettiva, analogo a quello delineato dal d.lgs. 231/2001, al cui interno non si preveda che la vittima possa richiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta criminosa direttamente all'ente imputato del conseguente illecito amministrativo, è al contempo altrettanto vero che il Giudice europeo «non ha però stabilito che la vittima dell'illecito realizzato dall'ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria, nell'ambito del processo penale a carico dell'ente, dinanzi al giudice competente, ex art. 36, d.lgs. 231/2001».

Al contrario, secondo l'indirizzo maggioritario precedentemente esposto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, essendosi espressa nei suddetti termini mediante la sent. 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11, ha realizzato un obiettivo esattamente opposto a quello additato dal Tribunale di Lecce, e cioè quello di affermare che l'art. 9, Decisione Quadro – perno della questione pregiudiziale dedotta in sede comunitaria – non può e non deve essere interpretato in quanto norma volta ad imporre agli Stati membri di legittimare, in assenza di apposita previsione sussistente in tal senso all'interno dei relativi ordinamenti nazionali, l'esercizio dell'azione di risarcimento civile direttamente avverso l'ente imputato di illecito nell'ambito del procedimento penale ad esso riguardante. Ciò che infatti risulta necessario agli occhi del Legislatore europeo – che, peraltro, non ha comunque obbligato gli Stati membri ad istituire nell'ambito del diritto interno la responsabilità penale delle persone giuridiche – è che ogni legislazione nazionale preveda ed assicuri alla vittima dei reati un adeguato regime di tutela risarcitoria dei danni alla stessa cagionati; si richiede, cioè, l'elaborazione e l'attuazione nel contesto del procedimento penale di un *minimum* normativo volto a consentire la soddisfazione delle vittime della criminalità²⁸.

Successivamente, l'indicata Corte di merito effettua un riferimento alla sentenza costituzionale 218/2014, mediante cui la Consulta ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale involgente la normativa di cui all'art. 83 c.p.p. ed al d.lgs. 231/2001, complessivamente considerato, censurati con riferimento all'art. 3, Cost., non avendo previsto la possibilità per i soggetti lesi di richiedere all'ente, nel contesto del processo penale incardinato sulla scorta della suddetta normativa, il risarcimento dei danni subiti per il comportamento posto in essere da agenti-persone fisiche ad esso riferibili, poiché legati da un rapporto qualificabile in termini di immedesimazione organica. Tuttavia, il giudizio reso in tal modo dalla Corte Costituzionale «non preclude di ricostruire un sistema di responsabilità dell'ente

3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.

²⁸ BUONAMICI, *La Corte di Giustizia UE esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2012, 5, 479; PULITO, *La tutela della vittima del reato dopo la sentenza «Giovanardi»*, in *Diritto penale e processo*, 2013, 5, 617; MANCUSO, *Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 3, 1340 ss.; SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?* cit.; CAMPALA, *La costituzione di parte civile nel processo agli enti e l'orientamento della Corte di Giustizia dell'U.E.*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2013, 2, 108.

che ammetta la costituzione di parte civile», sostanziandosi in null'altro che una pronuncia di inammissibilità.

Sul punto giova rilevare che la menzionata sentenza costituzionale ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione interpretativa addotta dal giudice *a quo* a sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale, laddove – oltre a non aver individuato in modo preciso e puntuale la disposizione del Decreto 231 lesiva del principio di uguaglianza, senza peraltro indicare l'intervento additivo richiesto al fine di correggere la paventata distonia ordinamentale – intende l'art. 83 del codice di rito come norma in base alla quale non sarebbe consentita la citazione dell'ente nelle vesti di responsabile civile. Ritiene, invece, la Consulta che l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere dinanzi al giudice penale non coincide con il reato commesso dalla persona fisica, ragion per cui i distinti soggetti non possono dirsi coimputati del medesimo titolo di responsabilità, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice rimettente; ne deriva che la disposizione codicistica, correttamente intesa, non impedisce la citazione dell'ente nel procedimento penale avverso la persona fisica in qualità di responsabile civile, ma la ammette sotto condizione, implicando ciò, consequenzialmente, che tale *vocatio* produrrà effetto solo nelle ipotesi di provvedimenti di proscioglimento o di non luogo a procedere intervenuti a favore dell'imputato-persona fisica²⁹.

È dunque sulla scorta della illustrata analisi ermeneutica che il Tribunale di Lecce, perpetrando quella tesi minoritaria già accolta, come anticipato, in precedenza da altre corti di merito, ha ritenuto di rigettare in toto le eccezioni difensive e le conseguenti richieste di esclusione dal procedimento 231 dei soggetti danneggiati – fondate sull'evidenziato orientamento di segno opposto, prevalente nella dottrina ed accolto dalla giurisprudenza di legittimità – consentendo la costituzione di un numero corposo e variegato di parti civili. Vi si annoverano associazioni ambientaliste, per la rilevanza degli interessi ambientali dalle stesse protetti, legittimate a costituirsi parti civili *iure proprio* nei processi per reati ambientali, al contempo in quanto titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutaria, nonché nelle vesti di enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale, anche con riferimento a reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni³⁰; enti locali territoriali, ammessi per la specificità del pregiudizio prospettato, causalmente derivato – con ricadute su molteplici categorie di interessi locali e differenziati – dalle condotte in imputazione, lesive di beni di natura

²⁹ G.u.p. Trib. Firenze, ord. 17 dicembre 2012; Corte costituzionale, sent. 218/2014. Secondo il giudice rimettente l'art. 83, comma 1 c.p.p. stabilirebbe che «l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere», e poiché, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità penale della persona fisica-autore del reato e della responsabilità amministrativa dell'ente, quest'ultimo è imputato «assieme a «coimputati propri dipendenti», non potrebbe essere consentita una sua citazione anche come responsabile civile: l'imputato e l'ente sarebbero infatti coimputati del medesimo reato. [...] Però è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti, si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica [...] Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1 c.p.p., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.

³⁰ Cass. pen., sez. VI, sent. 3606/2016, Rv. 269349; Cass. pen., sez. V, sent. 7015/2010, Rv. 249828; Cass. pen., sez. III, sent. 19439/2012, Rv. 252909.

paesaggistica e ambientale³¹; singoli cittadini danneggiati dalle accertande condotte delittuose, titolari di un interesse qualificato e differenziato, abilitati in tal modo dalla pronuncia in commento a far valere, dinanzi al giudice penale competente a conoscere dell'illecito ai sensi del d.lgs. 231/2001 e direttamente nei confronti del soggetto collettivo a cui è mosso l'addebito di responsabilità derivante dalla commissione di un fatto di reato, «una specifica pretesa in relazione a determinati beni, attività e diritti soggettivi individuali (come quelli della salute) messi in pericolo» dalle condotte al vaglio giudiziario.

Infine, è opportuno sottolineare che la citata Corte di merito ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti normativamente sanciti per adire la responsabilità civile da reato, consentendo conseguentemente la citazione societaria, sulla scorta del principio, ribadito a più riprese dalla Cassazione³², in base al quale sussiste la responsabilità della società – nella specie di responsabilità solidale per il fatto altrui, fondata sull'art. 2049 c.c. – per l'attività illecita posta in essere dal *manager* o dal procuratore, quando la commissione dell'illecito sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e la società abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.

³¹ Cass. pen., sez. IV, sent. 24619/2014., Rv. 259153; Cass. pen., sez. III, sent. 2012, Rv. 252907.

³² Cass. pen., sez. V, sent. 32514/2020, Rv. 279873; Cass. pen., sez. V, sent. 7124/2016, Rv. 267569; Cass. pen., sez. IV, sent. 46991/2015, Rv. 265664.

